

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Prot. N.

0245/95

22 DIC. 1995

Spett.le
Assessorato al Lavoro e
Previdenza Sociale della
Regione Siciliana
Via Pernice, 3
Palermo

Oggetto: Interpretazione del terzo comma dell'art. 23 della Legge 56, del 28/2/87.

La Commissione Paritetica Provinciale del settore Turismo, istituita tra Associazione Albergatori della Provincia di Palermo e la F.I.P.E. (Federazione Pubblici Esercizi) da un lato e le OO.SS., FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, dall'altro, hanno stilato un Contratto Collettivo della Provincia di Palermo integrativo al C.C.N.L., stipulato il 6/10/94, per i lavoratori extra, saltuari ed occasionali, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della Legge 56/87, art. 61 del detto Contratto del Lavoro.

In fatto

L'accordo nasce dal fatto che la Commissione Paritetica ritiene che il rapporto di lavoro per il personale extra si esaurisce nell'arco di una sola giornata essendo legato a un evento di carattere straordinario, previsto dalla normativa in argomento.

Infatti, mentre questi casi di carattere straordinario, come banchetti, ecc. si svolgono in una unica occasione ed in un solo giorno, esistono altri eventi che durando più giorni sono regolati da contratti a termine con una diversa normativa.

In diritto

La specifica normativa del terzo comma dell'art. 23 della Legge 56, del 28/2/87 affida, tra l'altro, alla contrattazione tra le parti la definizione dei casi in cui possa essere utilizzato il personale extra e di surroga e il relativo trattamento economico e normativo.

Per consentire al settore alberghiero e dei pubblici esercizi una legittima applicazione di accordi sindacali, previsti e consentiti CCNL, si prega esprimere un Vostro indirizzo sull'accordo in argomento, che Vi rimettiamo in copia, assieme alla documentazione di appoggio.

Si chiede una convocazione urgente .

In attesa, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Cav. Lav. Dr. Alfonso Parlato Spadafora

F.A.I.A.T _____ F.I.D.E

FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS UIL

CONTRATTO COLLETTIVO DELLA
PROVINCIA DI PALERMO INTEGRATIVO
AL C.C.N.L. PER IL LAVORATORE EXTRA E
SALTUARIED OCCASIONALI NEL SETTORE
TURISMO

PREMESSA

IL C.C.N. L. DEL 6/10/1994, ISPIRATO AL PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEI REDDITI E DELL' OCCUPAZIONE, SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI, SULLE POLITICHE DEL LAVORO E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO DEL 23/LUGLIO 1983 COSTITUISCE IL QUADRO DI RIFERIMENTO SULLE CUI LINEE LE PARTI CONFERMANO DI SVILUPPARE, AD OGNI LIVELLO IL PROPRIO CONFRONTO.

IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE NE REALIZZA PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI IN TEMA DI RELAZIONI SINDACALI;

-DEFINENDO IL COMPLESSO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO CHE SVOLGONO LAVORO EXTRA O, SALTUARIO ED OCCASIONALE NELLA PROVINCIA DI PALERMO.

LE PARTI FERMO RESTANDO L'AUTONOMIA, IMPRENDITORIALE E DELLE O.O.S.S, INTENDONO COSTRUIRE CON IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE UNO STRUMENTO CHE CONSENTA DI:
- ELIMINARE LA CONSISTENTE FASCIA DI LAVORO NERO PRESENTE NEL SETTORE CHE OLTRETUTTO ALIMENTA EVASIONE CONTRATTUALE, FISCALE, PREVIDENZIALE E GENERA CONCORRENZA SLEALE FRA LE STESSE AZIENDE TURISTICO -ALBERGHIERE E P.P.E.E.

- DARE PRIORITA' AI LAVORATORI CHE PRESTANO E SVOLGONO LAVORO EXTRA⁽¹⁾ CHE ISCRITTI ATTRAVERSO IL CENTRO DI SERVIZIO, SARANNO INSERITI IN UN APPOSITO ELENCO CHE TRIMESTRALMENTE A CURA DEL CENTRO DI SERVIZIO, SARA' INVIATO A TUTTE LE AZIENDE DEL SETTORE.

INTENDE ALLO STESSO MODO CON UNA CORRETTA DISCIPLINA DEL SETTORE AIUTARE LE IMPRESE IN MOMENTI PARTICOLARI E PERFETTAMENTE INDIVIDUATI NEL PRESENTE CONTRATTO, A SUPERARE LA CARENZA DI ORGANICO.

REALIZZANDO QUANTO SOPRA E CON L'IMPEGNO RECIPROCO DI PROSEGUIRE IL CONFRONTO A TUTTI I LIVELLI DEMANDATI DAL C.C.N.L, LE PARTI INTENDONO SOPRATUTTO ATTRAVERSO GLI E. B. REGIONALI I CENTRI DI SERVIZIO E LA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE, ATTIVARE INIZIATIVE CONGIUNTE PRESSO LE SEDI POLITICHE -ISTITUZIONALI, OVVERO COMUNI, PROVINCIA E REGIONE PER RIVENDICARE UN ADEGUATA LEGISLAZIONE DI SOSTEGNO AL SETTORE, OLTRECHE' INIZIATIVE MIRATE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE CHE SONO NECESSARIE ALLO SVILUPPO DI TUTTO IL COMPARTO, ANCHE FACENDO RIFERIMENTO AI PATTI TERRITORIALI PROMOSSI DA CGIL, CISL, UIL. (2)

LE PARTI SI IMPEGNANO AD ATTIVARE INCONTRI CONGIUNTI PRESSO L'U.P.L.M.O, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA INTERPRETAZIONE AUTENTICA, SULLA LEGGE 56/87, NONCHE' ALLA SUA UNIFORME APPLICAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI.

^{ADD:}
(1) O, SALTUARIO ED OCCASIONALE.

(2) ~~PROVA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO PROVINCIALE~~ FINALITA' ALLO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Stk lau

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Superaddetto
more lavoro
Chiaro S. Degeb Un an.

- (3) O, SAUARIU ED OCCASIONALE
- (4) O, SAUARIU ED OCCASIONALE
- (5) PROSPETT PAGA ANCHE LIBRO

SFERA DI APPLICAZIONE

IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE SI APPLICA IN TUTTE LE AZIENDE COMPRESSE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL C.C.NL PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO RELATIVO AGLI ADERENTI ALLA FIAT E FIPE.

COLLOCAMENTO

ART. 1

AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART 23 DELLA LEGGE 56 DEL 1987 E' CONSENTITA L'ASSUNZIONE DIRETTA DI LAVORATORI EXTRA NEI SEGUENTI CASI :

- banquetting
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico , quali meeting, convegni , fiere , congressi , manifestazioni , presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonche' di eventi similari .

CENTRO DI SERVIZIO

ART. 2

LE IMPRESE DOVRANNO COMUNICARE AL CENTRO DI SERVIZIO -AL MASSIMO TRIMESTRALMENTE -GLI ELENCHI NOMINATIVI E LE QUALIFICHE DELLE ASSUNZIONI DEI LAVORATORI EXTRA .(4)

ART. 3

LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE EXTRA DOVRANNO RISULTARE DA UN SEPARATO LIBRO PAGA (5) ANCHE MECCANOGRAFICO - COME PREVISTO DAL T.U. 20 /06 / 1965 N. 1124.

ART. 4

IL DATORE DI LAVORO E' OBBLIGATO A RILASCIARE MENSILMENTE , A TUTTI I LAVORATORI UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI SOPRAINDICATE , UN PROSPETTO PAGA RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI PRESTATI NEL MESE .

Maria Polina
 D. Angelo V. m. a. n. o

ART.5

PRESSO IL CENTRO DI SERVIZIO SARA' PREDISPOSTA UNA LISTA NELLA QUALE SI POTRANNO ISCRIVERE TUTTI I LAVORATORI DISOCCUPATI DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO DELLA PROVINCIA DI PALERMO. DETTA LISTA SARA' TRASMESSA TRIMESTRALMENTE A TUTTE LE AZIENDE PER UN EVENTUALE UTILIZZO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI DEL SETTORE.

ORARIO DI LAVORO

ART.6

L'ORARIO DI LAVORO SARA' COSI' ARTICOLATO
SERVIZIO COCKTAIL : 4 ORE GIORNALIERE

SERVIZIO BANQUETTING: MINIMO 6 ORE , MASSIMO 8 ORE GIORNALIERE.

ALTRI SERVIZI PREVISTI ALL'ART 1 COMMA 2 DEL PRESENTE CONTRATTO : MINIMO 4 ORE MASSIMO 8 ORE GIORNALIERE

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART.7

IL COMPENSO ORARIO OMNICOMPRESIVO LORDO E' FISSATO PER IL PERIODO

(6) 1/01/1995 - 1/10/1996 (7) NEL SEGUENTE MODO :

servizio DI 4 ORE (Cocktail)

	1/ 01/ 1995 (8)	1 /09/ 1995
£	60.000	£. 64.000

DOPO LE 4 ORE VA CORRISPOSTA LA PAGA ORARIA PREVISTA DAL CONTRATTO , MAGGIORATA DEL 15%

(6) DATA FIRMA DELL'ACCORDO. 9.01.1995

(7) AL 31. DICEMBRE 1996.

(8) 9.01.95

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including names like Stefano, Giuseppe, and others, along with a date 9.01.95.

Servizio banquetting dalla durata minima di 6 ore continuative e massima di 8 ore , esclusa la pausa per il pranzo o la cena .

Qualifiche dal 4 al 5

durata servizio	1/1/1995 (a)	dal 1/ 9/1995
6 ORE	£ 90.000	£ 96.000
7 ORE	£ 105.000	£ 112.000
8 ORE	£ 120.000	£ 128.000

Qualifiche dal 6s al 7

durata servizio	1/1/1995 (10)	1/ 9/1995
6 ore	£ 82.500	£ 87.600
7 ore	£ 96.250	£. 102.200
8 ore	£ 110.000	£. 116.800

RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUORI COMUNE

Fino a 20 km dal comune di ingaggio £ 15.000

VEGLIONI

DAL 1/1/1995 (11)
 £ 170.000 nel Comune d'ingaggio
 £ 190.000 fuori Comune

CENONE DI SAN SILVESTRO del 31/12/1995 (1b)

£ 230.000 nel Comune d'ingaggio
 £ 240.000 fuori Comune
 oltre il rimborso spese trasporto nelle misure sopra indicate .
 (11 bis)

PER I SERVIZI BANQUETTING, CENONI, VEGLIONI POSSONO ESSERE SERVITI DA CIASCUN LAVORATORE DA 22 A 25 COPERTI. TUTTI I COMPENSI SONO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.

(a) 9.1.95

(11 bis)

VISTA LA PARTICOLARE TIPOLOGIA

PER IL SERVIZIO DI VEGLIONI E CENONE L'OMNIBUS DI UNO O PIU' LAVORATORI ~~PER UNO O PIU' LAVORATORI~~ 7 ORE E RIMBORSO 8 ORE AL NETTO DI EVENTUALI SPETTACOLI.

(10) 9.1.95

(11) 9.1.95

[Handwritten signature]

PER GLI ALTRI SERVIZI LADDOVE LE AZIENDE NON POTRANNO SOPPERIRE CON IL NORMALE ORGANICO, IL COMPENSO ORARIO OMNICOMPRESIVO LORDO, RAPPORATO AD UN SERVIZIO MINIMO DI 4 ORE E' FISSATO NELLA SEGUENTE MISURA:

LIVELLO	DAL 1 /1/ 1995 ⁽¹²⁾	DAL 1 /9 /1995
4	15.000 l'ora	16.000 l'ora
5	14.200 ""	15.250 ""
6 S	13.750 ""	14.600 ""
6	13.500 ""	14.400 ""
7	12.800 ""	13.500 ""

ART.8

PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI: brakfest, coffeeebreak, lunch, dinner, L'ORARIO DI LAVORO POTRA' ESSERE ARTICOLATO IN DUE TURNI PER UN UTILIZZAZIONE MINIMA COMPLESSIVA DI 6 ORE.

ART.9

PER TUTTI I SERVIZI ESCLUSO IL COCKTAIL O SIMILARI, IL DATORE DI LAVORO E' OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO. LA RITENUTA A CARICO DEL LAVORATORE SARA' DI £.500. QUALORA PER IMPOSSIBILITA' AZIENDALI NON VERRA' SOMMINISTRATO IL VITTO, IL LAVORATORE AVRA' DIRITTO AD UNA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI £.15.000.

COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

ART.10

IN OTTEMPERANZA AL C.C.N.L VIENE STABILITO CHE, ENTRO IL (13) PER ENTRARE SUBITO IN FUNZIONE VERRA' INSEDIATA LA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE CON I COMPITI PREVISTI DAL C.C.N.L E DAL REGOLAMENTO APPOSITAMENTE REDATTO E SOTTOSCRITTO, CHE FORMA UNICO CONTESTO COL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE.

(12) 9.1.95

(13) 31.1.95

Hokuro
B. St. lano

Giuseppe
F. Diocofano

Antonio
Angelo Vinando

Antonio
Angelo Vinando

FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

ART. 11

IN OTTEMPERANZA AL C.C.N.L. LA TRATTENUTA SINDACALE CHE
COMPETERA' ALLE O.O.S.S. FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS
UILE CHE L'AZIENDA PROVVEDERA' A TRATTENERE AL
LAVORATORE VIENE FISSATA IN LIRE 1.000 PER OGNI SERVIZIO.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 12

IL PRESENTE CONTRATTO ENTRA IN VIGORE IL 01/01/1995⁽¹⁴⁾
E SCADRA' IL 30/12/1996⁽¹⁵⁾
LE PARTI IN RIFERIMENTO AL C.C.N.L. E ALL'ACCORDO SUL COSTO
DEL LAVORO DEL 23/7/1993 SI RIUNIRANNO 3 MESI PRIMA DELLA
SCADENZA PER STABILIRE GLI AUMENTI RETRIBUTIVI RELATIVI AL B
IENNIO SUCCESSIVO.

(14) 9.1.95

(15) 31.12.96

L. Lupatolo
F. De Gasperi
A. Sironi
A. Sironi

A. Sironi
F. De Gasperi
A. Sironi
A. Sironi
A. Sironi